

STATUTO
della ASSOCIAZIONE "N.I.C.O."
Associazione Nazionale Italiana Calcio Olimpionici
con sede in Faenza (RA), via Matteucci n. 17

TITOLO I

FINALITÀ, SEDE, PATRIMONIO E DURATA

Art. 1 – È costituita una Associazione culturale ed educativa, senza fini di lucro, denominata:

Associazione "N.I.C.O." – Associazione Nazionale Italiana Calcio Olimpionici con lo scopo di:

- produrre, promuovere, organizzare e diffondere la conoscenza e la pratica di attività sportive, attività ludico motorie; la partecipazione a manifestazioni e competizioni; l'organizzazione di convegni volti alla diffusione ed allo sviluppo di una cultura dello sport;
- A tal fine: produrre, promuovere, organizzare spettacoli, attività musicali, teatrali, artistiche, culturali, ricreative, turistiche, pubblicitarie, cultura-informatica, audiovisivi, editoria, previa autorizzazioni di rito, con pubblicazioni di opuscoli, riviste, giornali ed attività affini di qualsiasi genere ed in qualsiasi modo.

Sarà compito dell'Organo Direttivo sviluppare i rapporti con chiunque, persone fisiche e giuridiche, enti privati e pubblici, ecc. per:

- Organizzare manifestazioni sportive con calendari propri o federativi;
- Provvedere alle affiliazioni federative per le specialità agonistiche;
- Realizzare sezioni operative in base alle diverse discipline sportive onde poter garantire qualità del servizio, privilegiando l'attività in base a quella agonistica e prestando particolare attenzione ai bambini, agli anziani ed ai portatori di handicap;
- Impegnarsi, anche fattivamente, nel recupero di impianti sportivi incompleti, inattivi o improduttivi purché potenzialmente realizzabili;
- Sviluppare un servizio di informazione che orienti l'attività sportiva;
- Gestire impianti sportivi, facenti parte del patrimonio sociale o di terzi;
- Indicare proposte che garantiscono una migliore qualità di vita ed un alternativo utilizzo del tempo libero tendente al recupero dei giovani dai pericoli della strada, anche iniziative con le scuole;
- Collaborare con sensibilità alle problematiche sociali e sportive di altre associazioni ed in particolare con gli Enti di promozione sportiva del CONI.

Art. 2 – Le finalità associative di cui all'art. 1 sono perseguite secondo la concezione cristiana dell' uomo così come essa è autorevolmente espressa dalla tradizione e dal Magistero della Chiesa Cattolica.

Art. 3 – L'associazione può istituire rapporti con Associazioni nazionali od estere che si propongono anche analoghe finalità o che operino nel medesimo campo.

Art. 4 – La sede legale dell'Associazione è in Faenza, Via Matteucci n°17.

Art. 5 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci, dai proventi di eventuali iniziative dell' Associazione, da eventuali donazioni e contributi pubblici e privati, dai beni che verranno eventualmente acquisiti, da offerte, elargizioni, sussidi, legati ed eredità. L'Associazione inoltre potrà contrarre mutui sia attivi che passivi, acquistare a titolo oneroso beni mobili ed immobili per la loro utilizzazione diretta; alienare a titolo oneroso i beni suddetti qualora non siano più rispondenti alle loro finalità o se ne ravvisi un migliore reinvestimento; compiere infine ogni altra operazione che si renderà utile o necessaria.

Art. 6 – La durata dell' Associazione è a tempo indeterminato non essendovi limiti di tempo alle sue finalità.

TITOLO II

SOCI

Art. 7 – Possono essere Soci dell' Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che condividano le finalità e l' indirizzo culturale a cui si ispira l'Associazione.

Art. 8 – I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci ordinari;
- c) Soci onorari.

Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell' Associazione e possono diventarlo coloro che verranno cooptati dal Consiglio Direttivo fra i Soci nel caso venga a mancare dalla qualifica di Socio uno o più dei Soci fondatori.

Diventano Soci ordinari dell'Associazione coloro che, avendone i requisiti (art. 7), presentano domanda scritta, specificando:

- a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza;
- b) (Professione o attività svolta) e sono ammessi su delibera del Consiglio Direttivo dopo aver versato la quota associativa stabilita di anno in anno dal medesimo.

Saranno Soci onorari coloro ai quali, per delibera del Consiglio Direttivo e per proprie benemerienze, verrà attribuita tale qualifica che dovrà dagli stessi essere accettata.

Art. 9 – La decadenza della qualità di Socio avviene per dimissioni volontarie scritte da presentarsi al Presidente o per delibera del Consiglio a motivo di inosservanza delle norme statutarie e di compimento di azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 – È diritto e dovere di ogni Socio partecipare attivamente alla vita sociale dell'Associazione contribuendo alla realizzazione delle sue finalità.

TITOLO III

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 11 – Sono organi dell' Associazione:

- a) L' Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vicepresidente;
- e) I Direttori;
- f) I Revisori dei Conti;
- g) Il Collegio dei Probiviri;
- h) Il Segretario.

CAPO I

Art. 12 – L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione (fondatori, ordinari ed onorari). Si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 31 ottobre di ogni anno, su convocazione scritta del presidente, in base a delibera del Consiglio Direttivo, almeno otto giorni prima della data stabilita. Si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di almeno 2/3 dei componenti l'Assemblea.

Art. 13 – L'Assemblea dei Soci ha il compito di:

- a) Esaminare il piano annuale dell'attività associativa predisposto dal Consiglio Direttivo proponendo eventuali modifiche;
- b) Esaminare la situazione culturale, educativa, giuridica e assistenziale dell'Associazione;
- c) Esaminare ed esprimere motivato parere sul bilancio annuale dell'Associazione;
- d) Eleggere ogni tre anni i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo in numero di quattro;
- e) Deliberare eventuali modifiche di stato proposte dal Consiglio Direttivo;
- f) Deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, qualora si ritenga che essa non sia più adeguata ed idonea al raggiungimento delle finalità e degli scopi prefissati.

Art. 14 – Le deliberazioni dell'Assemblea, escluse quelle relative alla modifica di statuto e all'eventuale scioglimento dell'Associazione che avvengono con la

maggioranza di 4/5, sono prese a maggioranza di 2/3 dei votanti con la presenza di almeno la metà degli associati, escludendo dal computo gli assenti giustificati.

CAPO II

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo è composto al massimo da sette membri compreso il presidente. Dei sette membri, almeno cinque sono Soci fondatori e due Soci ordinari eletti dall'Assemblea dei Soci. Qualora venga a mancare dalla qualità di socio per qualsiasi motivo uno dei Soci fondatori, il suo sostituto sarà cooptato dal Consiglio Direttivo fra i Soci ordinari ed onorari.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo, che di norma si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, ha il compito di:

- a) Dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) Accettare ed espellere gli associati a norma degli art. 8 e 9;
- c) Proporre modifiche del presente Statuto;
- d) Proporre l'eventuale scioglimento dell'Associazione qualora si ritenga che essa non sia più adeguata ed idonea al raggiungimento delle finalità e degli scopi prefissati;
- e) Deliberare la data di convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea dei Soci e definire l'O.d.G.;
- f) Vigilare sull'operato delle singole scuole di ogni grado e sulle singole iniziative promosse dall'Associazione, curandone il miglior funzionamento e coordinamento sul piano culturale (morale e religioso), didattico ed amministrativo in conformità alle finalità associative e alle norme statutarie;
- g) Eventualmente nominare il Segretario;
- h) Compilare il bilancio annuale preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
- i) Sollecitare aiuti finanziari da parte di enti privati e pubblici a favore delle attività associative;
- l) Assolve a tutti i compiti relativi agli art. 1, 2 e 3;
- m) Delegare parte delle proprie attribuzioni a uno dei suoi membri che ricopriranno l'ufficio di Direttore;
- n) Attribuire la qualifica di Socio, per qualsiasi motivo, uno o più dei Soci fondatori;
- o) Nominare i revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
- p) Attribuire la qualifica di Socio onorario.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo delibera sulla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, sulla nomina dei dipendenti necessari al funzionamento delle opere e delle attività associative, sulla retribuzione e sul Regolamento interno, ovvero più regolamenti per singoli settori di attività, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati ed i dipendenti. Il Consiglio delibera inoltre sulla nomina del Direttore di singole aree di intervento e di diverse opere sociali, educative e culturali.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando tre membri di esso ne facciano proposta. La sessione è valida quando è presente la maggioranza dei consiglieri, escludendo dal computo gli assenti giustificati. Ogni decisione e delibera viene presa a maggioranza di 2/3 dei presenti.

CAPO III

Art. 19 – Il Presidente, rappresenta legalmente l' Associazione nei confronti di terzi, delle autorità ed in giudizio; convoca e presiede le sessioni del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea dei Soci.

Art. 20 – Nei casi urgenti è compito del Presidente assumere tutte le iniziative utili nell' interesse dell' Associazione, provvedendo nel contempo a dare sollecita comunicazione al Consiglio Direttivo o all'Assemblea secondo le rispettive attribuzioni statutarie.

CAPO IV

Art. 21 – Il Vicepresidente è nominato dal Presidente e sostituisce di norma il Presidente nei casi di assenza o di impedimento temporaneo. Egli presiede sia l'Assemblea che il Consiglio Direttivo sempre nei casi di assenza e di impedimento temporaneo del Presidente.

CAPO V

Art. 22 – I Direttori hanno il compito, di coordinare e dirigere le singole aree di intervento e le specifiche opere sociali (educative e culturali) promosse e gestite dall'Associazione, in sintonia con le finalità e l'indirizzo dell'Associazione medesima.

Art. 23 – I Direttori, uno o più di uno, e solo se ritenuti necessari, sono nominati dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino a che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o per dimissioni di coloro che ricoprono l'incarico.

CAPO VI

Art. 24 – I Revisori dei Conti, in numero non inferiore a due, sono nominati dall'Assemblea e durano in carica tre anni potendo essere rieletti. Ad essi compete di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione, di controllare la consistenza patrimoniale, di verificare la situazione di cassa e di esaminare i bilanci preventivi e consuntivi, riferendo al Consiglio Direttivo.

CAPO VII

Art. 25 – Il Collegio dei Proviviri, composto di tre membri appartenenti all'Associazione, è nominato, se ritenuto necessario, dall'Assemblea e dura in carica cinque anni. I suoi membri sono rieleggibili.

CAPO VIII

Art. 26 – Il Segretario, eventualmente nominato dal Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente, il Vicepresidente ed anche con Direttori in ogni loro mansione.

Art. 27 – Le cariche di Presidente, Vicepresidente, di Consigliere, di Revisore dei Conti eventualmente al rimborso delle spese sostenute.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, a maggioranza di 4/5 dei votanti e a condizione che la modifica approvata non contrasti con le finalità e l'indirizzo dell'Associazione di cui agli art. 1 e 2 dello Statuto medesimo.

Art. 29 – In caso di scioglimento dell'Associazione eventuali beni mobili o immobili saranno devoluti a

Art. 30 – Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.